

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

3	TUTTI I SOGGETTI	Modello dichiarazione imposta sostitutiva mutui
3	SOGGETTI IVA	Avvisi di anomalia per l'omesso invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
5	SOGGETTI IRES	Applicazione dei super-ammortamenti a beni di costo non superiore a 516,46 euro
6	SOGGETTI NON RESIDENTI	<i>Royalties</i> per la concessione del diritto d'autore - Condizioni di esenzione nello Stato della fonte
7	MULTINAZIONALI DI GRANDI DIMENSIONI	Disposizioni attuative per il <i>country by country reporting</i>
8	TUTTI I SOGGETTI	Locazioni brevi e violazione della concorrenza
9	DATORI DI LAVORO	Contratti di solidarietà - Domanda per accedere alla decontribuzione - Modalità di presentazione in caso di più accordi
10	DATORI DI LAVORO	Prestazioni del FIS in caso di affitto d'azienda
11	DATORI DI LAVORO	Conguaglio contributivo per prestazioni dei fondi di solidarietà
12	DATORI DI LAVORO	Compatibilità tra nasp e specifiche tipologie di reddito
14	IMPRESE	Utili provenienti da stati o territori a fiscalità privilegiata

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

15	TUTTI I SOGGETTI	Versamento del saldo IMU per l'anno 2017 entro il 18.12.2017
18	TUTTI I SOGGETTI	Versamento del saldo TASI per l'anno 2017 entro il 18.12.2017

PROCEDURE PRATICHE

21	DATORI DI LAVORO	Versamento a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
----	------------------	---

FISCALE

MODELLO DICHIARAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA MUTUI

Prov. Agenzia delle Entrate 23.11.2017 n. 270335

TUTTI I SOGGETTI

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.11.2017 n. 270335 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, previsto dall'art. 20 del DPR 601/73, come modificato dall'art. 7-*quater* co. 33 - 35 del DL 22.10.2016 n. 193.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

L'imposta sostitutiva sui finanziamenti è disciplinata dagli artt. 15 ss. del DPR 601/73.

L'imposta trova applicazione, in presenza di opzione, sui finanziamenti stipulati in Italia da banche, istituti di credito e intermediari finanziari (Corte Cost. 242/2017), aventi durata superiore a 18 mesi. L'imposta sostitutiva sostituisce le ordinarie imposte d'atto (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative) dovute sull'operazione di finanziamento e sugli atti inerenti.

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI

L'art. 20 del DPR 601/73 prevede che gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine che danno luogo all'obbligo di pagamento dell'imposta sostitutiva sui mutui ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 601/73 devono presentare, in via telematica, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per la dichiarazione, dall'1.1.2018, deve essere utilizzato il nuovo modello approvato dal provv. 23.11.2017 n. 270335.

Il nuovo modello servirà, oltre che per la dichiarazione, anche per la liquidazione dell'imposta dovuta a saldo e per la determinazione dell'acconto dovuto per l'esercizio successivo.

FISCALE

AVVISI DI ANOMALIA PER L'OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LI- QUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Prov. Agenzia delle Entrate 28.11.2017 n. 275294

SOGGETTI IVA

Il provv. Agenzia delle Entrate 28.11.2017 n. 275294, in attuazione dell'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 e al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, prevede l'invio di apposite comunicazioni ai soggetti passivi IVA che non hanno trasmesso la comunicazione dei dati delle liquidazio-

ni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, pur avendo emesso fatture nel periodo considerato.

ELEMENTI E INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

L'Agenzia delle Entrate pone a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto fra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) e i dati presenti nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-*bis* del DL 78/2010).

Sono messe a disposizione, in particolare, le informazioni dalle quali risulta che nel trimestre di riferimento sono stati comunicati dati di fatture emesse, seppure non sia pervenuta all'Agenzia delle Entrate alcuna comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

I dati resi disponibili, al fine di consentire al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze per giustificare la presunta anomalia, sono i seguenti:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI E INFORMAZIONI

L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni sopra elencate, agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dai contribuenti ex art. 16 co. 6 - 7 del DL 185/2008 e art. 5 co. 1 del DL 179/2012. La predetta comunicazione e le relative informazioni di dettaglio possono essere consultate dal contribuente nell'area riservata "La mia scrivania" del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate. I dati messi a disposizione sono i seguenti:

- data di elaborazione del prospetto;
- numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori in relazione al trimestre di riferimento;
- dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione o cognome e nome, identificativo estero o codice fiscale o partita IVA);
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (es. tipo e numero di documento, imponibile, aliquota IVA ed imposta, ecc.);
- dati relativi al flusso di trasmissione (es. identificativo file).

MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI E INFORMAZIONI ALLA GUARDIA DI FINANZA

I dati e gli elementi descritti sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza mediante strumenti informatici.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il contribuente, anche avvalendosi degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (art. 3 co. 3 del DPR 322/98), può:

- richiedere informazioni;
- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dalla stessa.

REGOLARIZZAZIONE DI ERRORI E OMISSIONI

Il contribuente, a fronte della conoscenza degli elementi e delle informazioni rese all'Agenzia delle Entrate, può regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).

È possibile fruire del predetto istituto anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui il contribuente interessato abbia formale conoscenza, a condizione che:

- non sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento;
- non sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità *ex art. 36-bis* del DPR 600/73 e art. 54-*bis* del DPR 633/72 o l'esito di un controllo formale *ex art. 36-ter* del DPR 600/73.

FISCALE

APPLICAZIONE DEI SUPER-AMMORTAMENTI A BENI DI COSTO NON SUPERIORE A 516,46 EURO

Ris. Agenzia delle Entrate 24.11.2017 n. 145

SOGGETTI IRES

La ris. Agenzia delle Entrate 24.11.2017 n. 145 ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina dei super-ammortamenti *ex art. 1 co. 91 - 94 e 97 della L. 28.12.2015 n. 208* (legge di stabilità 2016) con riferimento ai beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

Posto che, ai sensi dell'art. 102 co. 5 del TUIR, per i beni in esame, "*è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute*", per individuare il corretto trattamento fiscale occorre distinguere due ipotesi, in funzione del trattamento contabile adottato dall'impresa.

IMPUTAZIONE INTEGRALE DEL COSTO A CONTO ECONOMICO NELL'ESERCIZIO DI SOSTENIMENTO

Qualora contabilmente il contribuente decida di imputare integralmente il costo del bene

(non superiore a 516,46 euro) nell'esercizio di sostenimento, dal punto di vista fiscale, lo stesso contribuente:

- deduce integralmente, nell'anno di sostenimento, il costo del bene ai sensi dell'art. 102 co. 5 del TUIR;
- deduce integralmente, nell'anno di sostenimento, la maggiorazione pari al 40% del costo di acquisizione (relativa al super-ammortamento) attraverso una variazione in diminuzione.

AMMORTAMENTO DEL BENE IN FUNZIONE DELLA VITA UTILE

Qualora contabilmente il contribuente decida di ammortizzare il bene in più esercizi, dal punto di vista fiscale, lo stesso contribuente:

- deduce le quote di ammortamento dei beni ai sensi dell'art. 102 co. 1 e 2 del TUIR, nel rispetto del principio di previa imputazione a Conto economico di cui all'art. 109 co. 4 del TUIR;
- deduce extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando, di anno in anno, i coefficienti previsti dal DM 31.12.88, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.

In sostanza, la maggiorazione è ripartita su un arco temporale coincidente con la durata dell'ammortamento corrispondente ai coefficienti tabellari.

La scelta di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 102 co. 5 del TUIR impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio (in unica soluzione), della corrispondente maggiorazione del 40%.

FISCALE

ROYALTIES PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - CONDIZIONI DI ESENZIONE NELLO STATO DELLA FONTE

Ris. Agenzia delle Entrate 22.11.2017 n. 143

SOGGETTI NON
RESIDENTI

L'Agenzia delle Entrate ha individuato i requisiti per fruire del regime fiscale di esenzione nello Stato della fonte delle *royalties* corrisposte a fronte della concessione del diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, previsto dall'art. 12, § 3 della Convenzione Italia-Francia.

DIRITTO D'AUTORE SU OPERE ARTISTICHE

Il caso riguarda i pagamenti effettuati da una società italiana, operante nel settore del *design* industriale, a una fondazione di diritto francese a fronte della concessione dei diritti di utilizzazione economica di icone riguardanti prodotti di arredamento di lusso. Secondo l'Agenzia, occorre rifarsi all'art. 22 del DLgs. 95/2001, il quale estende la prote-

zione del diritto d'autore alle opere del disegno industriale che presentino di per sé "carattere creativo" e "valore artistico".

Carattere creativo

Richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione, l'Agenzia evidenzia come il requisito della creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta; un'opera dell'ingegno rientra, al contrario, nella tutela del diritto d'autore qualora sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. La creatività non può quindi essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (cfr. Cass. 23.3.2017 n. 7477, 28.11.2011 n. 25173 e 12.3.2004 n. 5089).

Valore artistico

Il valore artistico di un *design* industriale può essere individuato di volta in volta sulla base di parametri soggettivi (ad esempio, la maggior creatività od originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti simili presenti sul mercato) e oggettivi (ad esempio, il riconoscimento ricevuto da parte degli ambienti culturali e istituzionali delle qualità estetiche e artistiche dell'oggetto).

Inoltre, evidenzia l'Agenzia, il requisito del valore artistico può essere riconosciuto anche al di fuori dell'ambito dell'arte figurativa in senso stretto e non può essere escluso dalla riproducibilità in serie che avviene mediante processi industriali.

FISCALE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL *COUNTRY BY COUNTRY REPORTING*

Prov. Agenzia delle Entrate 28.11.2017 n. 275956

MULTINAZIONALI
DI GRANDI
DIMENSIONI

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni attuative per la trasmissione telematica dei dati dei *country by country report* da parte dei gruppi multinazionali di grandi dimensioni, unitamente alle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

SOGGETTI INTERESSATI

Rimandando al DM 23.2.2017 l'individuazione dei soggetti tenuti all'adempimento (capogruppo non residente, ovvero una società del gruppo residente, ovvero ancora una supplente della capogruppo estera), l'Agenzia delle Entrate specifica che sono incluse nella rendicontazione le sole società consolidate con i metodi del consolidamento integrale o del consolidamento proporzionale, e non le società incluse nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Le informazioni da comunicare sono indicate nelle tre Tabelle contenute nell'allegato al DM 23.2.2017, la cui struttura è analoga alle Tabelle comprese nel Rapporto finale alla Action 13 del progetto BEPS.

Secondo l'Agenzia gli importi della Tabella 1 devono essere espressi nella valuta utilizzata dalla capogruppo nel bilancio consolidato o nel proprio bilancio individuale; se il *report* è presentato da una controllante residente occorre utilizzare la valuta che la capogruppo ha utilizzato nell'ambito delle comunicazioni alla controllata.

Nella Tabella 3, recante informazioni esplicative dei dati forniti nelle altre tabelle, occorre indicare la fonte dei dati (bilanci di esercizio o contabilità interna); è necessario utilizzare in modo sistematico le medesime fonti. Le indicazioni contenute nella Tabella 3 devono essere fornite in italiano e in inglese.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

I *country by country report* devono essere inviati utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, predisponendo i file secondo il formato .xml contenuto nel tracciato telematico predisposto *ad hoc* per l'adempimento. L'invio deve avvenire entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno del periodo d'imposta di rendicontazione; i dati del 2016 "solare" devono essere inviati entro il 31.12.2017 (a rigore, dovrebbe essere possibile inviare i *report* entro il 2.1.2018, essendo il 31 dicembre domenica e il 1° gennaio giorno festivo).

FISCALE

LOCAZIONI BREVI E VIOLAZIONE DELLA CONCORRENZA

Parere *Antitrust* 27.11.2017 n. AS1451

TUTTI I SOGGETTI

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella nota AS1451, pubblicata sul Bollettino 27.11.2017 n. 45, ha espresso alcune considerazioni critiche sulle norme recate dall'art. 4 del DL 50/2017 in materia di locazioni brevi.

OBBLIGO DI RITENUTA E DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA

In particolare, l'*Antitrust* rileva come la norma sulla ritenuta, legando l'obbligo di ritenuta all'intervento dell'intermediario nel pagamento, potrebbe determinare effetti distorsivi della concorrenza, disincentivando l'uso di forme di pagamento telematiche ed agevolando, invece, il pagamento in contanti, diretto, tra locatore e conduttore.

Ciò comporterebbe, tuttavia, effetti penalizzanti per il contribuente, che vedrebbe diminuire le garanzie derivanti dall'utilizzo di forme di pagamento telematiche e dall'intervento dell'intermediario nel pagamento medesimo.

Inoltre, secondo l'*Antitrust*, la norma sulle locazioni brevi, non avendo pari in altri settori dell'economia digitale, rischia di creare asimmetrie nelle dinamiche concorrenziali anche a livello intersettoriale.

Pertanto, l'Autorità conclude suggerendo una modifica normativa volta a ridurre gli obblighi e conservare il solo obbligo di comunicazione, che, non comportando effetti distortivi delle logiche concorrenziali, potrebbe, tuttavia, svolgere efficacemente il fine di contrasto all'evasione fiscale, consentendo all'Amministrazione di venire a conoscenza dei dati utili per l'imposizione.

LAVORO

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ - DOMANDA PER ACCEDERE ALLA DECONTRIBUZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE IN CASO DI PIÙ ACCORDI

Circ. Min. Lavoro 27.11.2017 n. 19

DATORI DI
LAVORO

Con la circ. 27.11.2017 n. 19, il Ministero del Lavoro ha integrato le istruzioni emanate con la circ. 22.11.2017 n. 18 – relativa alle modalità di presentazione e gestione delle domande di accesso allo sgravio contributivo previsto dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96 in favore delle aziende che abbiano stipulato accordi di solidarietà difensivi – precisando che il beneficio potrà essere richiesto, dal 30.11.2017 al 10.12.2017:

- con un'unica domanda, nel caso di un singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria previsto;
- con domande diverse, in caso di più accordi, anche consecutivi, con o senza soluzione di continuità, ognuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

Il criterio, infatti, è dato dall'accordo e non dall'unità produttiva che ne è interessata.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO

Il beneficio in esame consiste nella riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati da una riduzione dell'orario superiore al 20%, per l'intero periodo di solidarietà previsto dall'accordo, fino a un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, da individuare in relazione alla singola unità produttiva coinvolta.

SOGGETTI BENEFICIARI PER IL 2017

Per l'anno 2017, la decontribuzione riguarda:

- le imprese che, al 30.11.2017, abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del DL 726/84 o del DLgs. 148/2015;
- le imprese che ne abbiano avuto uno in corso nell'arco dell'intero anno 2016.

SOGGETTI BENEFICIARI PER IL 2018

A partire dal 2018, l'ambito di applicazione sarà circoscritto alle imprese che:

- abbiano stipulato un contratto di solidarietà al 30 novembre di ogni anno;
- ne abbiano avuto uno in corso nel solo secondo semestre dell'anno precedente.

LAVORO

PRESTAZIONI DEL FIS IN CASO DI AFFITTO D'AZIENDA

Interpello Min. Lavoro 16.11.2017 n. 3

DATORI DI
LAVORO

Con l'interpello 16.11.2017 n. 3, il Ministero del Lavoro ha chiarito che nel caso di un affitto di ramo d'azienda, laddove venga fatta richiesta di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ex art. 29 del DLgs. 148/2015 da parte della impresa cessionaria, ai fini della determinazione del c.d. "tetto aziendale" non vi è il riconoscimento della contribuzione già versata dall'impresa cedente.

INTERPELLO

La questione era stata sottoposta all'attenzione del Ministero del Lavoro dall'ANISA (Associazione nazionale delle imprese di sorveglianza antincendio), sulla scorta di una ipotetica analogia con quanto avviene con riguardo al requisito dell'anzianità lavorativa, in tutti i casi di trasferimento di ramo d'azienda – al quale è assimilato per costante interpretazione giurisprudenziale l'affitto di ramo d'azienda – e accesso agli ammortizzatori sociali da parte dell'azienda cessionaria, nel rispetto del principio generale dettato dall'art. 2112 c.c. volto a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori.

In quel caso, infatti, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni, richiesto dall'art. 1 del DLgs. 148/2015 per accedere alle prestazioni del FIS, si tiene conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante.

RISPOSTA MINISTERIALE

Il Ministero ricorda innanzitutto quanto disposto al co. 4 dell'art. 29 del DLgs. 148/2015, con cui viene definito il c.d. "tetto aziendale", inteso quale meccanismo secondo cui ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale.

In particolare, ai sensi di tale norma, le prestazioni garantite dal FIS vengono determinate:

- in misura non superiore a 4 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro;
- tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo in favore dello stesso, ossia quelle fruite nel biennio mobile.

Richiamando quanto chiarito dall'INPS con il messaggio 20.9.2017 n. 3617, il Ministero precisa che in caso di aziende interessate da operazioni societarie, la contribuzione

dell'azienda cedente per i lavoratori transitati nell'azienda cessionaria è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l'azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell'azienda cedente.

Qualora, invece, si tratti di un'operazione societaria nella quale l'azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti ad una o più aziende già esistenti o nuove (come, ad esempio, nel caso di cessioni di ramo d'azienda), nel computo del tetto aziendale si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall'azienda cessionaria.

LAVORO

CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO PER PRESTAZIONI DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ

Circ. INPS 15.11.2017 n. 170

DATORI DI
LAVORO

Con la circ. 15.11.2017 n. 170, l'INPS ha fornito alle aziende che beneficiano di interventi da parte dei Fondi di solidarietà ex artt. 26 ss. del DLgs. 148/2015 le istruzioni operative per poter recuperare mediante conguaglio contributivo le somme anticipate ai dipendenti. Come ricordato dall'Istituto, si tratta del nuovo quadro operativo, con cui viene superata la modalità esclusiva del pagamento diretto, che entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dall'1.1.2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.

PROFILO GENERALE DELLA PROCEDURA

Sotto il profilo procedurale, nella circolare in commento si ricorda che le integrazioni salariali garantite dai Fondi di solidarietà ex DLgs. 148/2015 vengono:

- anticipate dal datore di lavoro;
- in seguito, rimborsate dall'INPS ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo.

In pratica, il datore di lavoro paga – per conto del Fondo di solidarietà – l'assegno ordinario o di solidarietà ai lavoratori aventi diritto e, dopo la necessaria autorizzazione, può recuperare a conguaglio il suo credito all'atto dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.

Sul punto, l'INPS ricorda che il conguaglio va effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Con riferimento alle istanze di integrazione relative al Fondo di integrazione salariale e agli altri Fondi di solidarietà (credito cooperativo, Trasporto pubblico, SOLIMARE, imprese assicuratrici e società di assistenza, ecc.), presentate a partire dall'1.1.2018 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro dovranno associare un codice identificativo (c.d. "Ticket", composto da 16 caratteri alfanumerici) prelevato in

servizio web o generato dall'apposita funzione "Gestione ticket" presente sui servizi delle aziende e consulenti, nel menù della funzione "CIG - Fondi di Solidarietà".

Fatto ciò, si dovrà indicare il "CodiceEvento" per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del Ticket.

È altresì disponibile, a livello di denuncia aziendale "ConguagliCIG" "CIGAutorizzata", il nuovo elemento "FondoSol", per l'esposizione:

- del contributo addizionale;
- del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno di solidarietà che è stata autorizzata.

A tal fine, l'INPS comunica i seguenti nuovi codici causale:

- A101 (contributo addizionale su assegno ordinario);
- A102 (contributo addizionale su assegno di solidarietà o assegno ordinario per contratto di solidarietà);
- L001 (conguaglio assegno ordinario);
- L002 (conguaglio assegno di solidarietà o assegno ordinario per contratto di solidarietà).

COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Infine, nella circolare in esame vengono illustrate le modalità di esposizione sul flusso UNIEMENS dei conguagli per interventi formativi finanziati dai Fondi di solidarietà ex art. 26 co. 9 lett. c) del DLgs. 148/2015.

In estrema sintesi, una volta deliberato il finanziamento da parte del Fondo, l'INPS rilascerà un'autorizzazione alle operazioni di conguaglio da parte dell'azienda.

In seguito, i datori di lavoro valorizzeranno:

- nell'elemento "NumAutorizzazione" il numero di autorizzazione;
- nell'elemento "CongFSolCausaleACredito" il nuovo codice causale "L110";
- nell'elemento "CongFSollImportoACredito" l'importo posto a conguaglio.

Per effetto del nuovo quadro operativo, l'elemento "RecuperoPrestFondiSol" di "DenunciaAziendale", potrà essere utilizzato esclusivamente per le autorizzazioni relative a domande antecedenti al gennaio 2018.

LAVORO

COMPATIBILITÀ TRA NASPI E SPECIFICHE TIPOLOGIE DI REDDITO

Circ. INPS 23.11.2017 n. 174

DATORI DI
LAVORO

Con la circ. 23.11.2017 n. 174, l'INPS ha fornito chiarimenti circa la compatibilità e il cumulo con la NASpi ex DLgs. 22/2015 di specifiche attività produttrici di reddito.

TIROCINI E BORSE DI STUDIO

Per quanto riguarda le somme derivanti da stage e tirocini professionali, nonché da attività sportiva dilettantistica, l'INPS ne riconosce l'intera cumulabilità con l'indennità di NASpl poiché in tali ipotesi non si ravvisa lo svolgimento di un'attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione.

Per quanto riguarda invece gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che percepiscono la NASpl, essendo beneficiari della prestazione di DIS-COLL ai sensi dell'art. 7 della L. 81/2017, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 9 del DLgs. 22/2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per l'ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Pertanto, i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di 8.000,00 euro.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Nella circolare in esame si ricorda che i compensi derivanti da prestazioni occasionali ex art. 54-*bis* del DL 50/2017 sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Pertanto, il beneficiario della prestazione NASpl può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000,00 euro per anno civile. Entro detti limiti, l'indennità di NASpl è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario non è tenuto a comunicare all'INPS il compenso derivante dalla predetta attività.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Secondo quanto chiarito dall'INPS nella circolare in esame, può esserci compatibilità tra l'indennità di NASpl e il reddito da attività professionale percepito da un libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale privata, con la riduzione della prestazione previdenziale nella misura prevista per legge (80% del reddito previsto derivante dall'attività lavorativa).

Tuttavia, il reddito derivante dall'attività professionale non deve superare i 4.800,00 euro riferiti al periodo di erogazione dell'indennità di disoccupazione in argomento.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpl se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

AMMINISTRATORI, SINDACI E SOCI DI SOCIETÀ

Nel caso il beneficiario della NASpl svolga le funzioni di amministratore, consigliere o sindaco di società, data l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle relative somme percepite (art. 50 co. 1 lett. *c-bis*) del TUIR), trova applicazione la disciplina di cui all'art. 9 del DLgs. 22/2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per l'ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda la contemporanea percezione della NASpl e di eventuali redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali, nella circ. n. 174/2017 si osserva, in termini generali, che l'art. 44 co. 1 lett. e) del TUIR considera redditi da capitale, tra gli altri, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES.

Pertanto, osserva l'INPS, laddove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma, il beneficiario della NASpl può percepire la prestazione per intero.

Qualora, invece, tra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall'attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 9 del DLgs. 22/2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione di disoccupazione percepita nell'ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata.

FISCALE

UTILI PROVENIENTI DA STATI O TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Ris. Agenzia delle Entrate 22.11.2017 n. 144

IMPRESE

La ris. Agenzia delle Entrate 22.11.2017 n. 144 ha chiarito che, se una società italiana percepisce dividendi da una controllata diretta residente nell'Unione europea che, a sua volta, detiene anche partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, la tassazione dei dividendi nel limite del 5% è subordinata alla loro origine in capo alle controllate di secondo livello residenti in Stati a fiscalità ordinaria; in caso contrario, gli utili concorrono alla formazione del reddito in misura integrale.

FISCALE

VERSAMENTO DEL SALDO IMU PER L'ANNO 2017 ENTRO IL 18.12.2017

18.12.2017

TUTTI I SOGGETTI

Entro il 18.12.2017 (in quanto il 16 è sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELL'IMU

In generale, presupposto dell'IMU è il possesso di immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli,

così come definiti dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 504/92 (decreto ICI).

Eliminazione dell'IMU per l'abitazione principale non di lusso

A decorrere dal 2014, l'IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari e le relative pertinenze, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale, invece, continuano a pagare l'imposta.

In questi casi, l'aliquota rimane quella dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200,00 euro. La detrazione di 200,00 euro deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'IMU sono individuati dall'art. 9 co. 1 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 come segue:

- in linea di massima, soggetto passivo è il proprietario dell'immobile,
- tuttavia, se l'immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario (anche detto "nudo proprietario").

I soggetti passivi dell'IMU, quindi, sono:

- il proprietario dell'immobile;
- il titolare del diritto reale di godimento su una cosa altrui:
 - usufrutto;

- uso;
- abitazione;
- enfiteusi;
- superficie;
- il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in *leasing*;
- il concessionario di aree demaniali in regime di concessione.

TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMU

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2017 in due rate, scadenti:

- la prima, il 16.6.2017;
- la seconda, il 18.12.2017.

Il contribuente poteva altresì versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 16.6.2017.

Immobili per i quali deve essere versata la seconda rata entro il 18.12.2017

Entro il 18.12.2017, deve essere versata la seconda rata dell'IMU per l'anno 2017 per tutte le rimanenti tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ferme restando le ipotesi di esclusione e di esenzione.

A titolo esemplificativo, si tratta:

- delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- delle unità immobiliari abitative diverse dall'abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio:
 - le abitazioni tenute a disposizione (c.d. "seconde case");
 - le abitazioni concesse in locazione;
 - le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito, nel caso in cui non ricorrano le condizioni per beneficiare della riduzione della base imponibile (per tali immobili, dall'anno 2016, è prevista la riduzione del 50% dell'IMU al ricorrere di determinate condizioni);
- delle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l'abitazione principale;
- degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali;
- delle aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

VERSAMENTO A CONGUAGLIO DI QUANTO DOVUTO PER L'ANNO 2017

L'art. 13 co. 13-*bis* del DL 201/2011 stabilisce che:

FISCALE

VERSAMENTO DEL SALDO TASI PER L'ANNO 2017 ENTRO IL 18.12.2017

18.12.2017

TUTTI I SOGGETTI

Scade il 18.12.2017 (in quanto il 16 è sabato) il termine entro cui deve essere versata la seconda rata della TASI per l'anno 2017.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

In base all'art. 1 co. 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2 co. 1 lett. f) del DL 6.3.2014 n. 16 (conv. L. 2.5.2014 n. 68), il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo:

- di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale se accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- di aree edificabili,

come definiti ai fini IMU.

Non sono assoggettati alla TASI i terreni agricoli.

Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso dall'1.1.2016

A partire dall'1.1.2016 sono escluse da imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

A tal proposito, il Min. Economia e Finanze, nella *news* 30.5.2016, ha precisato che, dall'anno 2016, la TASI non è dovuta:

- sia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
- sia per quella destinata ad abitazione principale dall'occupante. In questo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell'anno 2016 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella misura del 90%.

Immobili assimilati *ex lege* all'abitazione principale

In generale, a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in tutte le ipotesi di unità immobiliari assimilate per legge o per regolamento comunale all'abitazione principale, il versamento della TASI non è dovuto.

Sono assimilate dalla legge all'abitazione principale:

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 co. 1 del DLgs. 19.5.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

SOGGETTI PASSIVI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari assoggettate al tributo.

In particolare sono soggetti passivi della TASI coloro che:

- possiedono (a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, enfiteusi o superficie);
- o detengono detti immobili.

La definizione di "possessore" può essere ricavata dalle norme in tema di IMU, stante l'unicità della definizione.

Sono pertanto soggetti alla TASI:

- il proprietario dell'immobile;
- il titolare del diritto reale di godimento su cosa altrui (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).

TERMINI DI VERSAMENTO

Per l'anno 2017, il versamento della TASI deve avvenire:

- con una prima rata, scadente il 16.6.2017, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2016;
- con una rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno di riferimento:
 - scadente il 18.12.2017 (in quanto il 16.12.2017 è sabato);
 - sulla base delle "nuove" delibere comunali di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per il 2017, pubblicate entro il 28.10.2017 sull'apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - con eventuale conguaglio sulla prima rata.

Era consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6.2017.

Per la TASI (così come per l'IMU), quindi, è previsto un meccanismo per cui la prima rata e la seconda rata potrebbero essere di importo diverso.

FISCALE

VERSAMENTO A TITOLO DI ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

Art. 11 del DLgs. 18.2.2000 n. 47

DATORI DI
LAVORO

Il 18.12.2017 (il 16.12.2017 cade di sabato) scade il termine per effettuare il versamento a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR), così come regolato dall'art. 11 del DLgs. 18.2.2000 n. 47 (modificato dall'art. 1 co. 623 della L. 23.12.2014 n. 190).

Tale norma, assieme agli artt. 17 e 19 del TUIR, prevede una tassazione del TFR che tenga conto della differenza tra la c.d. "quota capitale" e il valore di natura finanziaria della rivalutazione.

Tuttavia, l'imposizione fiscale in argomento non riguarda i dipendenti che hanno destinato il TFR ai fondi previdenziali che gestiscono forme pensionistiche complementari.

VERSAMENTO DELLA RATA D'ACCONTO

Il prossimo adempimento cui sono tenuti i datori di lavoro è quindi il versamento della rata di acconto, da effettuarsi entro il 18.12.2017, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2018.

Entrambe le operazioni dovranno essere effettuate a mezzo del modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 1712, per l'acconto;
- 1713, per il saldo dell'imposta sostitutiva.

Inoltre, è previsto l'utilizzo del codice 1714 per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR versata dal soggetto percettore in dichiarazione.

Rivalutazione del TFR

Per quanto riguarda il metodo di rivalutazione, ricordiamo che il fondo del TFR, secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., viene accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente, ed è soggetto ad una rivalutazione pari ad un tasso fisso dell'1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi lavorati), nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

L'indice ISTAT viene pubblicato mensilmente, quindi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, dovrà essere utilizzato il valore corrispondente al mese in cui si è terminato il rapporto.

METODI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell'acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione dello stesso, tra loro alternativi:

- il metodo storico, che si avvale di dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31.12.2016, comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d'anno. L'acconto viene quindi calcolato applicando l'aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni;
- il metodo previsionale, utilizzabile in via alternativa al precedente, che richiede la determinazione presuntiva dell'acconto con l'applicazione dell'aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questo caso, per determinare l'imponibile, è necessario considerare il valore del fondo TFR al 31.12.2016, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30.11.2017.

In entrambi i casi, il saldo dell'imposta sostitutiva, il cui versamento è previsto per il 16.2.2018, si calcola prendendo come riferimento il 31.12.2017 e applicando l'aliquota, sempre del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno; l'imposta così ottenuta dovrà essere versata al netto dell'imposta dell'acconto già versato.

POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE

Anche l'imposta sostitutiva sul TFR è suscettibile di compensazione, attuabile sempre tramite modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o, in un caso specifico, dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto ai sensi dell'art. 3 della L. 23.12.96 n. 662.

ADEMPIMENTO IN PRESENZA DI FUSIONE O SCISSIONE SOCIETARIA

Nel caso di operazioni straordinarie, in particolare di fusione o scissione, si prefigurano situazioni diverse determinate dall'estinzione o meno dei soggetti preesistenti.

In caso di estinzione, sono tenuti al versamento dell'acconto gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione e, per il periodo successivo, la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dall'operazione straordinaria. Qualora l'operazione non comporti conseguenze estintive per i soggetti preesistenti, i destinatari dell'obbligo di versamento saranno il soggetto originario, per quei dipendenti non soggetti a trasferimento presso altro datore, e il soggetto presso il quale si verifica, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, il passaggio dei dipendenti con il relativo TFR maturato.

CONTABILIZZAZIONE DELL'IMPOSTA

Di seguito, vengono riproposte in estrema sintesi le principali operazioni di calcolo e i conseguenti effetti contabili relativi alla determinazione dell'imposta sostitutiva applicata ai redditi che derivano dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR.

L'imposta deve essere versata dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, nel rispetto delle seguenti scadenze:

- entro il 16 dicembre (18 nel 2017): un acconto pari al 17% del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente se calcolato con metodo storico, oppure al 17% del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno per cui l'acconto stesso è dovuto se calcolato con metodo presuntivo;

- un versamento a saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Tale imposta sostitutiva, in caso di rivalutazione a fine anno, viene normalmente imputata a riduzione del fondo TFR; se invece dovesse verificarsi la cessazione del rapporto di lavoro, dovrà essere trattenuta dal TFR rivalutato in corso d'anno.

CASO PRATICO

Vediamo ora un esempio numerico utilizzando i seguenti dati:

- Retribuzioni complessive esercizio di riferimento: 184.500,00 euro;
- Fondo TFR preesistente: 553.500,00 euro;
- Coefficiente di rivalutazione: Indice ISTAT 3% (del quale consideriamo il 75%) + 1,5% fisso = 3,75%.

Nel bilancio di esercizio di riferimento, l'accantonamento a fondo TFR risulta, ai sensi dell'articolo 2120 c.c., così definito:

- quota di accantonamento annua: $184.500,00 \text{ euro} / 13,5 = 13.666,67 \text{ euro}$;
- rivalutazione fondo TFR anno precedente: $\text{€ } 553.500 \text{ euro} \times 0,0375 = 20.756,25 \text{ euro}$.

Per uno stanziamento totale di 34.422,92 euro.

Scritture contabili

Entro il 16 dicembre dell'esercizio di riferimento (18 dicembre nel 2017), versamento dell'acconto (calcolato con metodo storico) pari a 3.175,71 euro ($20.756,25 \times 17\% \times 90\%$).

		Erario c/acconto imp. sost. TFR	a	Banca c/c		3.175,71
--	--	------------------------------------	---	-----------	--	----------

Al 31 dicembre (sempre dell'esercizio di riferimento), accantonamento al fondo TFR.

		Accantonamento TFR	a	TFR		34.422,92
--	--	--------------------	---	-----	--	-----------

Sempre al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, viene effettuata la contabilizzazione dell'imposta sostitutiva che ipotizziamo di calcolare su una rivalutazione del fondo TFR dell'anno di riferimento pari a $22.000,00 \text{ euro} \times 0,17 = 3.740,00 \text{ euro}$, il cui saldo va versato, al netto dell'acconto versato, entro il successivo 16 febbraio.

		TFR	a	≠ Erario c/acconto imp. sost. TFR Debiti tributari	3.175,71 564,29	3.740,00
--	--	-----	---	---	--------------------	----------